

**LA CORTE DI CASSAZIONE****II SEZIONE CIVILE**

Composta da

Equa riparazione – Eccessiva
durata procedura fallimentare –
Parziale soddisfo dei crediti
ammessi al passivo


Giuseppe Tedesco · Presidente -
Giuseppe Fortunato · Consigliere -
Stefano Oliva · Consigliere -
Cesare Trapuzzano · Consigliere
Andrea Penta · Consigliere Rel.-

Oggetto
R.G.N. 21323/2024
Cron.
UC – 22/01/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 21323/2024 proposto da:



unite al ricorso;

- ricorrenti -*contro*Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato
e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato;**- controricorrente -**- avverso il decreto n. 573/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Milano in
data 21/02/2024 e non notificato;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta;

FATTI DI CAUSA

1. Il consigliere all'uopo delegato della Corte d'appello di Milano accoglieva il ricorso di [REDACTED]

[REDACTED], volto ad ottenere l'indennizzo per l'eccessiva durata del fallimento della I Viaggi del Ventaglio s.p.a. dichiarato con sentenza depositata il 16.7.2010 e poi chiuso con decreto depositato il 15.12.2022, con domande di insinuazione al passivo depositate il 20.12.2010. Riconosceva, pertanto, considerato il parziale soddisfo dei crediti ammessi al passivo, un indennizzo di euro 400,00 per ogni anno di ritardo e, dunque, la somma di euro 2.400,00 *pro capite*.

2. Sull'impugnazione del Ministero della Giustizia, la Corte d'appello di Milano accoglieva il gravame, condannando lo stesso al pagamento, in favore di Belloni Nicoletta Regina Maria, della somma di euro 233,98 e, in favore di ciascuno degli altri ricorrenti, dell'importo di euro 1.200,00, nonché al rimborso delle spese processuali, liquidate, quanto alla fase monitoria, in euro 284,00 per compenso e, quanto alla fase dell'opposizione, in euro 962,00 per compenso, il tutto oltre spese ed accessori.

Deduceva a tal fine che, nella fattispecie, la riduzione del parametro minimo di euro 400,00 si giustificava non con il numero dei creditori ammessi, ma con la complessità della procedura fallimentare (ammissione al passivo di numerosissimi creditori insinuatisi con domande tempestive, verifica di ulteriori numerose domande di ammissione tardiva, passivo accertato di circa 200 milioni di euro, promozione di numerosi giudizi che avevano coinvolto la curatela fallimentare) e con il conseguimento (entro il termine di ragionevole durata della procedura), da parte dei ricorrenti, di una parziale soddisfazione delle proprie ragioni creditorie attraverso l'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS. Con riferimento alla posizione di Belloni Nicoletta Regina Maria, evidenziava che l'indennizzo non poteva superare l'importo del credito che era residuo all'esito del pagamento operato, nel periodo di ragionevole durata della procedura, dal Fondo di garanzia



dell'INPS. Non considerava, invece, altresì, al fine di ridurre ulteriormente l'indennizzo, i riparti intervenuti oltre il periodo di ragionevole durata del fallimento.

3. Avverso tal sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli originari ricorrenti sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001, in relazione all'art. 6, par. 1, della CEDU, 1 del primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale riconosciuto un indennizzo che si poneva al di sotto del minimo (di euro 400,00) previsto per legge, non derogabile neppure in presenza di un intervento del Fondo di garanzia dell'INPS.

1.1. Il motivo è infondato.

La riduzione di cui al comma 1-bis dell'art. 2-bis della l. n. 89 del 2001, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima legge (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 734 del 12/01/2023).

Tanto premesso, la corte d'appello non è incorsa nella violazione di legge denunciata con il motivo, avendo giustificato il riconoscimento dell'indennizzo nella misura annua di euro 200,00 sulla base della complessità della procedura fallimentare (dovuta all'ammissione al passivo di numerosissimi creditori insinuatisi con domande tempestive, alla verifica di ulteriori numerose domande di ammissione tardiva, al passivo accertato di circa 200 milioni di euro ed alla promozione di numerosi giudizi che avevano coinvolto la curatela fallimentare; cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5316 del 04/03/2011, secondo cui la complessità della procedura



fallimentare, la cui durata sia stata condizionata da altro procedimento, e rilevante ai fini della liquidazione dell'indennizzo) e del conseguimento (entro il termine di ragionevole durata della procedura), da parte dei ricorrenti, di una parziale soddisfazione delle proprie ragioni creditorie attraverso l'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS, che ha erogato rilevanti somme.

Del resto, in materia di risarcimento del danno per la irragionevole durata del processo, la possibilità del giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, di scendere al di sotto del livello di "soglia minima" è riconosciuta anche in altre situazioni (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 17/01/2020, n. 974), salva la motivazione e comunque il divieto di riconoscere un importo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall'applicazione della norma.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, in relazione all'art. 6, par. 1, della CEDU, 1 del primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito, con riferimento alla posizione di Belloni Nicoletta Regina Maria, riconosciuto un indennizzo pari al credito residuo a seguito del pagamento parziale operato dal Fondo di garanzia INPS senza considerare che il "valore della causa" ai fini della domanda di riparazione, per il creditore ammesso al passivo, non può che essere quello della sua ammissione.

2.1. Il motivo è infondato.

Questo Collegio condivide l'orientamento (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26858 del 04/10/2021) a mente del quale, in tema di giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto del *quantum* di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno.

A ben vedere, del resto, tale impostazione non è in contrasto con l'indirizzo



(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1103 del 16/01/2025) secondo cui, ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, i limiti dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 vanno individuati, per il creditore del fallito, quanto al valore della causa, nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto al valore del diritto accertato dal giudice, in quello del credito ammesso al passivo, mentre l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta all'esito dei piani di riparto può, invece, riverberare i suoi effetti sulla misura del parametro annuo di liquidazione del danno.

Invero, come condivisibilmente evidenziato nel decreto qui impugnato, occorre operare una distinzione tra la soddisfazione (sia pure parziale) intervenuta durante il periodo di durata ragionevole della procedura concorsuale e quella intervenuta successivamente. Ciò in quanto nel periodo di ragionevole durata del giudizio presupposto non si ha diritto ad alcun indennizzo, sicché il *quantum* del credito nel medesimo periodo non ha precipua valenza e, in ordine alle pretese soddisfatte (anche parzialmente) nel detto periodo, non è configurabile un pregiudizio che giustifichi il riconoscimento dell'indennizzo (a differenza dei riparti intervenuti nel corso della procedura, ma oltre il periodo di ragionevole durata).

3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 2233 c.c. e del d.m. Giustizia n. 55/2014, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d'appello liquidato le spese relative alla fase di opposizione omettendo di attribuire i compensi per la fase istruttoria.

3.1. Il motivo è fondato.

Invero, in tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore, compete anche il compenso per la fase istruttoria (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021; dello stesso avviso, in precedenza, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9701 del 05/04/2019, Cass. Sez.



2, Ordinanza n. 33066 del 20/12/2018, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32576 del 17/12/2018, tutte non massimate).

4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 2233 c.c. e del d.m. Giustizia n. 55/2014, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale riconosciuto l'aumento percentuale (del 270%) per il numero (10) delle parti difese "trattandosi di posizioni sostanzialmente identiche, ai fini dell'impegno difensivo".

4.1. Il motivo è fondato.

E' vero che, in tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo; se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024, invocata dagli stessi ricorrenti).

Tuttavia, nel caso di specie, sebbene i ricorrenti non abbiano contestato l'affermazione, resa dalla corte d'appello, secondo cui le loro posizioni sarebbero identiche ed il numero dei clienti sia pari a dieci, la riduzione del 30% non si compenserebbe con la maggiorazione della stessa percentuale spettante in astratto per i primi dieci clienti, atteso che le due operazioni non sono sovrapponibili sul piano temporale, il loro parametro di partenza non coincide ed i criteri di calcolo della maggiorazione e della riduzione sono differenti.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del terzo e del quarto motivo, il decreto impugnato va cassato, con conseguente



rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Milano.

P.Q.M.

accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso, rigetta i restanti; cassa il decreto impugnato con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Milano in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 22.1.2026.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Tedesco

